



## **Il nuovo contratto di apprendistato**

A seguito della Legge Biagi e dei successivi decreti attuativi, il contratto di apprendistato è stato riformato. Per la completa operatività dei nuovi percorsi, occorrerà attendere che le Regioni e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (in qualità di soggetti incaricati) provvedano a emanarne la regolamentazione.

Nell'attesa del completamento dell'iter normativo, **restano in vigore le vigenti normative in materia** (il "vecchio" apprendistato).

La nuova disciplina dei rapporti di apprendistato definisce il nuovo contratto secondo le seguenti normative:

- Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
- Contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale
- Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Il nuovo quadro normativo non modifica le attuali disposizioni in materia di diritto-dovere di istruzione e formazione; questa tipologia contrattuale rimane, quindi, finalizzata ad una **causa mista**, nella quale sono presenti sia l'aspetto lavorativo che l'aspetto formativo, confermandone così la specificità.

Il rapporto di lavoro che si forma si configura come una prestazione d'opera a **tempo determinato**.

### **1. L'apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione**

#### **Chi è interessato**

Per questa tipologia contrattuale possono essere assunti tutti i giovani e gli adolescenti che abbiano **compiuto i 15 anni di età** ed è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale.

Tutti i datori di lavoro possono assumere con questa modalità, fermo restando i limiti numerici previsti dalla vecchia disciplina.

#### **La durata del contratto**

La durata complessiva del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione **non può essere superiore ai tre anni**, mentre non è previsto un termine minimo; in ogni caso, la durata effettiva dovrà essere stabilita sulla base della qualifica da conseguire e dei crediti professionali e formativi acquisiti.

#### **Il rapporto di lavoro**

Il contratto deve avere **forma scritta** nella quale deve essere specificata l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, il piano formativo individuale e la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro.

Al datore di lavoro è fatto divieto di licenziare il lavoratore in assenza di giusta causa o di un giustificato motivo, mentre, lo stesso datore di lavoro, ha la piena possibilità di recedere dal rapporto professionale al termine del periodo oggetto del contratto.

### **La formazione**

La regolamentazione dei profili formativi è **rimessa alle Regioni**, nel rispetto dei criteri di previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale. Dovrà essere previsto un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate e dovrà esserci un riconoscimento ai fini contrattuali della qualifica professionale conseguita all'interno del percorso di formazione.

## **2. L'apprendistato professionalizzante**

### **Chi è interessato**

Con questa tipologia contrattuale possono essere assunti tutti i soggetti di età compresa **tra i 18 e i 24 anni** (nel caso di possesso di qualifica professionale l'età minima scende a 17 anni). Questo percorso è finalizzato al conseguimento di una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Tutti i datori di lavoro possono assumere con questa modalità, fermo restando i limiti numerici previsti dalla vecchia disciplina.

### **La durata del contratto**

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata **non superiore ai 6 anni e non inferiore ai 3 anni**. La durata effettiva sarà determinata dai Contratti Collettivi Nazionali.

### **Il rapporto di lavoro**

Il contratto deve avere **forma scritta** nella quale deve essere specificata l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, il piano formativo individuale e la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro. Potranno essere sommati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante (nel rispetto del limite massimo di durata).

Al datore di lavoro è fatto divieto di licenziare il lavoratore in assenza di giusta causa o di un giustificato motivo, mentre, lo stesso datore di lavoro, ha la piena possibilità di recedere dal rapporto professionale al termine del periodo oggetto del contratto.

### **La formazione**

La regolamentazione dei profili formativi è **rimessa alle Regioni**, nel rispetto dei criteri di previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale. Dovrà essere previsto un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate e dovrà esserci un riconoscimento ai fini contrattuali della qualifica professionale conseguita all'interno del percorso di formazione.

## **3. L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione**

## **Chi è interessato**

Questo contratto è rivolto a soggetti in età compresa *tra i 18 anni e i 29 anni* (anche in questo caso il possesso di una qualifica professionale abbassa l'età a 17 anni). Il percorso di questa tipologia contrattuale è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione.

Tutti i datori di lavoro possono assumere con questa modalità, fermo restando i limiti numerici previsti dalla vecchia disciplina.

## **La durata e la forma del contratto**

L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ha *durata definita dalle Regioni*, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative, che stabiliscono anche i principi ai quali debbono uniformarsi questi contratti.

Il decreto legislativo 276/03 non fissa una disciplina all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.